

TI_GERICHTE 36.2007.94 vom 2. Januar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-01-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2007.94_d20070102

FR: TI_GERICHTE 36.2007.94 du 2 janvier 2007

IT: TI_GERICHTE 36.2007.94 del 2 gennaio 2007

Regeste

Domanda di sussidio tardiva. Spedizione nel periodo Natalizio. Versione dell'assicurato secondo cui l'imbucazione é antecedente a fine 2006. Timbro postale del 2 gennaio 2007. Presunzione di correttezza del timbro postale. Tardività accertata.

Erwägungen

E. 5

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: "a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio; b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio; c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio; d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso." Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Con il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che: " (...) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (...)". Giusta l'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3). Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: "(...) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (...)". 6. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene di aver fatto inviare da sua figlia la richiesta durante le festività natalizie. La spedizione sarebbe avvenuta nel periodo tra Natale e Capodanno, dunque di per sé entro il 31 dicembre 2006. Secondo quanto riferito verbalmente al Tribunale la persona che ha imbucato l'invio era da sola in quell'occasione e non è in grado di indicare prove (testi) a suffragio. Non potendo essere dimostrata la data esatta dell'invio, fa stato, come da ampiamente consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 82 III 101 del 5 novembre 1956, confermata in numerose occasioni ed ancora in DTF 124 V 372 del 27 novembre 1998), il timbro postale sulla busta, che in concreto è del 2 gennaio 2007. Pertanto la richiesta va purtroppo considerata tardiva. In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di domicilio C, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel 2007 è di per sé tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006. Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia. Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell'inoltro della domanda sia scusabile. 7. A norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (S TCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (S TCA

E. 9

dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (S TCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la

giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (S TCA

E. 12

settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54). Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato "problemi a tutta la famiglia". Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (S TCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella causa C.B.). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (S TCA 36.2006.113 dell' 11 ottobre 2006 nella causa D.A.). 8. Il ricorrente evidenzia (scritto 18 luglio 2007 doc. V) di avere lasciato alla figlia la domanda di sussidio da compilare, e quindi di essere partito per un periodo di vacanze. Come evidenziato egli ha dato incarico alla figlia di spedire la richiesta. La delega a terzi in casi come quello in discussione non può palesemente giustificare il ritardo. 9. Il ricorrente fa generico riferimento ad informazioni erronee per procedere all'invio "nel periodo delle feste natalizie". Va rammentato come secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). In questo caso gli estremi di questa giurisprudenza non possono essere ritenuti. L'informazione relativa all'invio "nel periodo delle feste natalizie" non giustifica l'ammissione del sussidio per la violazione della buona fede del ricorrente. In effetti se una tale informazione fosse stata data - e fosse stata correttamente rispettata - il termine sarebbe stato salvaguardato. 10. L'insorgente fa infine valere una presunta disparità di trattamento adottata dall' UAM nei confronti della suocera _____, anche lei cittadina italiana, la cui richiesta di sussidio (doc. 5) è stata inviata contemporaneamente a quella dell'insorgente - quindi in ritardo - ma alla quale è stata invece ugualmente concessa la riduzione del premio. Come ha rilevato l' UAM, le richieste di sussidio di questi due assicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di essere domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre la suocera è al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso B. Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione del principio generale dell' uguaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l' applicazione di norme diverse. In effetti, per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l' Amministrazione ha applicato la lettera a dell' art. 45 cpv. 1 RLCAMal; per la Signora

_____ , considerata tassata alla fonte, l' UAM ha applicato la lettera b del medesimo disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi. Non è comunque compito di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata dall' Amministrazione nei confronti dell' altra assicurata. Ad ogni buon conto, anche nell' eventualità in cui si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell' Ufficio assicurazione malattia nel concedere il sussidio all' a suocera del ricorrente, la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un' applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1. gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la propria costante giurisprudenza: " (...) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficiaire d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (...)." 11. Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui versa l' assicurato, non è possibile la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l' anno 2007. Il ricorso va respinto. Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del

E. 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l' art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l' art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l' art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L' art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell' art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l' accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' articolo 95 e l' eliminazione del vizio può essere determinante per l' esito del procedimento. Possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell' autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell' art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest' ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un' autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral , SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.